

<b>VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'</b>
--

In Milano, in data 24 dicembre 2020,

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito, anche, "la Banca"),

e

le SS.OO.CC. delle OO.SS.

- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN

(di seguito le "OO.SS.")

**premessato che:**

in data 23 dicembre 2020, ad esito della procedura sindacale avviata dalla Banca con l'informativa del 5 novembre 2020, è stato sottoscritto il "Verbale di accordo ex artt. 17, 19 e 20 del CCNL 31 marzo 2015, come modificato dall'Accordo di Rinnovo 19.12.2019, processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione nell'ambito della Deutsche Bank S.p.A.", con il quale le Parti hanno individuato nelle incentivazioni all'esodo anticipato per pensionamento e nel ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà gli strumenti utilizzabili, in via prioritaria, per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali rivenienti dalla realizzazione dei processi di cui sopra,

**si conviene quanto segue:**

1. Al Personale che accederà alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del DI 83486/2014 verranno riconosciute le seguenti condizioni economiche integrative, in aggiunta a quanto previsto nell'accordo citato in premessa:
  - a) quale incentivazione all'esodo e ad integrazione del TFR:
    - un importo pari al 5,50% della retribuzione annua lorda (RAL). Detto importo, verrà calcolato per i mesi intercorrenti fra la data di accesso al Fondo di Solidarietà e la data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla

pensione AGO secondo le norme attualmente in vigore e sarà erogato in unica soluzione unitamente alle spettanze di fine rapporto; in alternativa, a richiesta dell'interessato, verrà riconosciuto – a parità di costo per l'azienda – un contributo da versare al Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank sulla propria posizione individuale;

- un ulteriore importo in cifra fissa pari a € 1.000,00 lordi;
- b) applicazione, a decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà, delle agevolazioni bancarie in vigore per il personale in quiescenza, con mantenimento degli eventuali mutui e prestiti dbeasy/dbmoney in essere alle condizioni del personale in servizio fino ad estinzione; sino all'effettiva erogazione dell'assegno straordinario, e comunque per un massimo di sette mesi dalla data di cessazione del rapporto, sarà assicurata, a richiesta, un'apertura di credito a tasso e spese zero su conto corrente all'uopo acceso, fino ad un massimo di € 10.000,00 e previo impegno irrevocabile del richiedente al ripianamento dell'esposizione alla ricezione del primo accredito dell'assegno straordinario;
- c) riconoscimento del premio di anzianità di cui all'art 28 del CIA 25.11.2005 relativo al raggiungimento di 25 anni ovvero di 35/40 anni di effettivo servizio nel Gruppo Deutsche Bank S.p.A. qualora il suddetto diritto maturasse nel periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà;
- d) mantenimento dell'assistenza sanitaria tramite polizza assicurativa per tutto il periodo di erogazione dell'assegno straordinario, con costo interamente a carico dell'azienda e con le stesse prestazioni previste per il personale in servizio;
- e) riconoscimento di due annualità lorde (calcolate sulla base dell'ultima RAL percepita) in caso di morte, anche se dovuta a infortunio, qualora la stessa dovesse avvenire durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario.
- f) riconoscimento per tutto il periodo di erogazione dell'assegno straordinario, delle provvidenze di cui all'art. 15 ultimo comma e dell'art. 16 del CIA 25.11.2005, nelle misure fissate dall'Accordo di Rinnovo 8.3.2011;
- g) mantenimento, a carico del "Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A.", delle spese amministrative per la gestione del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), dello Statuto, fino alla maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione AGO.
- h) mantenimento a carico dell'azienda degli oneri di assistenza ai lavoratori interessati, tramite provider esterno, per l'eventuale calcolo dei trattamenti pensionistici e

relative simulazioni;

#### DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

A richiesta delle OO.SS. la Banca conferma che nei confronti del personale di cui al punto 1 che precede con contratto di lavoro a part-time, verrà dato accoglimento alle domande di ripristino/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal mese precedente a quello di accesso al Fondo di Solidarietà.

2. Ai fini del presente accordo per retribuzione annua lorda (RAL) si intende quella percepita dal lavoratore alla data della cessazione del rapporto di lavoro, calcolata sulla base degli elementi fissi corrisposti su base mensile (escluse le indennità corrisposte a qualsiasi titolo, nonché il corrispettivo per il patto di non concorrenza).

Per mensilità si intende un dodicesimo della suddetta annualità.

Deutsche Bank S.p.A.

Le SS.OO.CC.

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN